CAMERA DEI DEPUTATI N. 1049

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato STERPA

Presentata il 17 luglio 1987

Modifica dell'articolo 1224 del codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tra le cause più rilevanti delle disfunzioni della giustizia civile italiana è l'eccesso di litigiosità, causa ed effetto insieme della lunga durata dei processi, stigmatizzata anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Per gran parte tale litigiosità è a sua volta stimolata dalla persistente vigenza di un interesse moratorio, connesso a quello legale, del 5 per cento, la cui distanza dai tassi correnti rende di per sé stessa fonte di guadagno per il debitore la prolungata resistenza anche infondata in giudizio.

D'altra parte il divario tra l'interesse legale e quello corrente unito alla durata dei processi è fonte d'ingiustificati squilibri e di danni spesso irreparabili per i creditori che sono per lo più produttori e comunque operatori economici.

Un adeguamento dell'interesse moratorio, anche se solo parziale, porterebbe ad una moralizzazione, a minori tensioni nei settori produttivi e certamente ad una riduzione del carico di cause negli uffici giudiziari e quindi ad una maggior celerità della giustizia negli altri processi.

Tale obiettivo è essenziale per la stessa fiducia del cittadino nelle istituzioni e per il sano sviluppo della vita sociale. Per gli stessi motivi la proposta di legge che si propone dovrebbe essere discussa in via d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1224 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto corrente nel periodo di mora, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di avere sofferto di alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura ».